### CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021

### Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione.

Nella seduta del 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il DL N.3/2021 che stabilisce una mini-sospensione dell'attività di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies. Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per il versamento delle cartelle di pagamento.

Quali atti rientrano nella sospensione al 31 gennaio 2021.

#### In particolare, slittano:

- i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'art. 157 del decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);
- il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020);
- la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso
  terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le
  somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
  impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di
  indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

# Cosa accade agli atti notificati dal 1° gennaio

Il nuovo decreto si occupa anche dell'eventuale attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria in questi primi giorni dell'anno e più precisamente dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del decreto.

## A tale proposito, è stato previsto che:

- restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti;
- restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo;
- restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.